

Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Trento
Società cooperativa – CONFIDI

Trento – via Pietrastretta, 1

Telefono: 0461-431800 Fax: 0461-431810 e-mail: coop.garanzia@artigiani.tn.it

REGOLAMENTO SOCIALE

Titolo Primo
I SOCI

Articolo 1
DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione a socio, redatta di norma su apposito modello predisposto dal consiglio di amministrazione, deve essere sottoscritta dal titolare, contitolare, o legale rappresentante delle imprese artigiane o loro consorzi iscritte all' Albo Provinciale delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane costituite in forma societaria sono tenute a presentare copia dell' atto costitutivo e dello statuto, o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Articolo 2
TASSA DI AMMISSIONE

La domanda sarà accompagnata dalla ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di ammissione stabilita dall' assemblea ordinaria della Cooperativa, fissata per l' esercizio in corso al momento della presentazione della domanda.

E' ammesso il versamento della tassa in moneta corrente, per il quale la Cooperativa rilascerà apposita ricevuta.

Articolo 3
ACCERTAMENTI

L' amministrazione della Cooperativa ha la facoltà di rilevare l' esattezza dei dati dichiarati nella domanda di ammissione e di assumere in proposito adeguate ed idonee informazioni.

Articolo 4
AMMISSIONE

L' ammissione a socio, previo esame dei requisiti richiesti dallo statuto sociale, viene deliberata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di respingere la domanda delle imprese artigiane o consorzi i cui titolari, contitolari o legali rappresentanti siano incorsi in gravi o ripetute insolvenze, abbiano subito protesti, o abbiano in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento.

Articolo 5
DINIEGO DI AMMISSIONE

Contro il diniego di ammissione a socio, il richiedente può rivolgersi al consiglio di amministrazione, producendo nuovi documenti e chiarimenti per un riesame della domanda. La decisione del consiglio è definitiva ed insindacabile.

Articolo 6
CANCELLAZIONE E VARIAZIONI ALL' ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE
ARTIGIANE

I soci sono tenuti a comunicare al consiglio di amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal loro verificarsi, l' eventuale cessazione dell' attività, nonché ogni variazione riguardante l' attività esercitata, l' indirizzo, la ragione sociale, o i componenti dell' impresa artigiana, individuale o societaria, della cooperativa o del consorzio, intervenuti successivamente alla presentazione della domanda.

Articolo 7
RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Per il rimborso della/e quota/e di partecipazione, il socio uscente o i suoi eredi devono comunicare il nominativo e l' indirizzo dell' eventuale beneficiario.

Il pagamento sarà eseguito entro sei mesi dall' approvazione del bilancio relativo all' esercizio durante il quale ha effetto la cessazione del vincolo associativo.

La/e quota/e dei soci escussi e per i quali la Cooperativa è intervenuta in qualità di garante non possono essere rimborsate.

Tali quote saranno devolute al fondo rischi.

Titolo secondo
ATTIVITA' SOCIALE

Articolo 8
DOMANDA DI GARANZIA

La richiesta di garanzia sussidiaria sottoscritta dal socio su moduli predisposti dal consiglio di amministrazione e redatta alla presenza di addetti o incaricati della Cooperativa, deve essere presentata alla sede della stessa.

Articolo 9
NOTIZIE RIGUARDANTI L' ATTIVITA' DELL' AZIENDA RICHIEDENTE

Con la richiesta di garanzia sussidiaria alla Cooperativa, il socio è obbligato a fornire tutte le notizie relative alla situazione patrimoniale – economica dell' impresa, nonché ogni ulteriore informazione occorrente per la preventiva valutazione del buon esito dell' operazione.

Il socio che dà notizie non veritiere allo scopo di fuorviare il sereno ed obiettivo giudizio del consiglio di amministrazione sulla concessione della garanzia sussidiaria può essere escluso dalla Cooperativa.

Articolo 10

DETERMINAZIONE IMPORTO E DURATA DELLE LINEE DI CREDITO GARANTITE

Il consiglio di amministrazione, per perseguire lo scopo sociale, determina, stipulando apposite convenzioni con gli Istituti di credito, i tempi, i modi per intervenire a favore dei soci in operazioni creditizie sotto forma di finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Spetta all'assemblea determinare e modificare il limite massimo della garanzia sussidiaria su proposta del consiglio di amministrazione

Articolo 11

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA

Il consiglio di amministrazione esamina e valuta le richieste di garanzia sussidiaria tenendo principalmente conto del buon nome professionale del richiedente, nonché di tutti gli elementi di solvibilità reperiti anche tramite informazioni riservate d'ufficio.

In particolare per l'accoglimento o il diniego della richiesta deve considerare quanto segue:

- a) l'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già rilasciate e le richieste in corso d'istruzione;
- b) le prospettive in termini di reddito dell'azienda artigiana sia individuale, che societaria o del consorzio congiunta alla situazione patrimoniale anche extra aziendale;
- c) l'analisi degli indici patrimoniali ed economici per la verifica della capacità dell'azienda di produrre reddito ed autofinanziarsi;
- d) la presenza di requisiti patrimoniali ed economici minimi:
 - mezzi propri positivi;
 - margine operativo positivo;
- e) la durata e il motivo dell'operazione, valutando per il buon esito della stessa il volume d'affari riferito all'attività esercitata dal richiedente, le attrezzature possedute o da possedere, il numero dei dipendenti eventualmente occupati.

Resta sempre affidata alla discrezionalità del consiglio di amministrazione, in base al principio della mutualità, la concessione della garanzia sussidiaria pur in presenza di situazioni particolari dell'azienda richiedente.

Il socio che sia incorso in protesti cambiari non giustificati e tali da incidere sul suo buon nome professionale, può presentare la richiesta di garanzia sussidiaria quando siano trascorsi 18 mesi dalla data dell'ultimo protesto non giustificato.

Articolo 12

CONCESSIONE DELLA GARANZIA E CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE

La decisione di accoglimento o non della richiesta di garanzia sussidiaria deve essere comunicata al socio.

Questi, nel caso la domanda sia accolta, ha l'obbligo di versare alla Cooperativa, a titolo di concorso alle spese di gestione, un contributo rapportato all'importo dell'operazione.

La misura del contributo sarà deliberata annualmente dal consiglio di amministrazione, che ne deciderà l'utilizzo.

La garanzia sussidiaria concessa sarà efficace solo dopo il pagamento, e decadrà decorso il termine di giorni 30.

Articolo 13

TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA ALL' ISTITUTO DI CREDITO CONVENZIONATO

La richiesta di garanzia sussidiaria deliberata positivamente dal consiglio di amministrazione viene trasmessa agli istituti di credito convenzionati con lettera di accompagnamento indirizzata per conoscenza al richiedente.

Articolo 14

RICHIESTA DI CAMBIAMENTO DELL' ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO ALL' ATTO DELLA RICHIESTA DI GARANZIA SUSSIDIARIA

Il socio ha la facoltà di richiedere al consiglio di amministrazione che la domanda di garanzia sussidiaria sia indirizzata ad un istituto di credito convenzionato diverso da quello indicato nella richiesta iniziale.

La variazione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione.

Tale variazione è ammessa, dopo che l' istituto di credito originariamente indicato nella richiesta ha comunicato la sua decisione.

Nel caso, invece di diniego dell' affidamento da parte dell' istituto di credito, il socio può proporre una nuova richiesta motivata di garanzia sussidiaria.

Articolo 15

ESTINZIONE ANTICIPATA DELLE OPERAZIONI ASSISTITE DALLA GARANZIA

Il socio ha la facoltà di estinguere anticipatamente gli affidamenti in corso prima della scadenza convenuta con gli istituti di credito convenzionati.

Articolo 16

SUBENTRO DELLA GARANZIA SUSSIDIARIA DELLA COOPERATIVA SU OPERAZIONI IN ESSERE

Il subentro della garanzia sussidiaria su operazione già in essere coperta da garanzia personale del socio dovrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione, previa richiesta scritta motivata da parte dell' istituto di credito.

Articolo 17

REVOCA O TRASFERIMENTO DELLA GARANZIA

La garanzia sugli affidamenti in corso verrà revocata ai soci che perdono la qualifica di artigiano in seguito alla cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane della provincia di Trento.

La garanzia può essere trasferita dal socio originario ad altro socio subentrante a qualsiasi titolo nell' azienda.

La garanzia può anche continuare nei confronti del socio che abbia apportato delle modificazioni alla ragione sociale dell' impresa.

E' facoltà del consiglio di amministrazione respingere o accogliere il trasferimento o la continuazione della garanzia già accordata al socio o soci originari.

Per la decisione, il consiglio, tenuto conto della durata residua della operazione e del suo scopo originario, si atterrà ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo 11.

Titolo terzo
ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

L' importo della tassa di ammissione viene fissato annualmente dall' assemblea dei soci.
L' importo del contributo alle spese di gestione viene fissato annualmente dal consiglio di amministrazione.

Articolo 19
RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori che partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e di comitati vari deliberati dal consiglio, compete un gettone di presenza, nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

L' importo del gettone viene determinato annualmente dall' assemblea dei soci.

L' assemblea dei soci determina anche i compensi annui spettanti ai membri del collegio sindacale.

Articolo 20
CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' compito del presidente del consiglio di amministrazione promuovere con tempestività la convocazione del collegio dei probiviri per lo svolgimento dei compiti attribuitigli dallo statuto.

Articolo 21
RINVIO ALLO STATUTO E ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo statuto sociale ed alle disposizioni di legge.